

VALUTAZIONE PER L'INCLUSIONE

Valutazione per alunni in difficoltà

Si fa riferimento ad alunni per i quali è previsto un percorso individualizzato per obiettivi minimi, di disciplina, di area o di parte di una disciplina; ad alunni BES per i quali è possibile prevedere un PDP; ad alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi; ad alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; ad alunni non italofoni di recente immigrazione.

Indicazioni per alunni con disturbi specifici di apprendimento

Secondo l'articolo 11 del D.L. 62/17 e, precedentemente, in considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012, per gli alunni con bisogni educativi speciali, va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche essere soltanto transitorio, ma che va formalizzato avendo cura di:

- Definire all'interno del PDP l'obiettivo minimo da raggiungere a medio e/o lungo termine.
- concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti in sede dipartimentale.
- strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento degli stessi.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.

La valutazione degli alunni diversamente abili

Ai sensi del D.L. 62/17, la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati
- differenziata
- mista

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

Alla fine del ciclo di studi l'alunno dovrà sostenere una serie di prove organizzate come segue:

- **PROVE INVALSI:** misure compensative o dispensative, adattamenti, esonero.
- **PROVE D'ESAME:** uso di attrezzature e sussidi indicati nel PEI
- **PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE:** con valore equivalente
- **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO:** per gli alunni che non si presentano agli esami
- **DIPLOMA FINALE:** senza menzione delle modalità di svolgimento/differenziazione delle prove

La valutazione degli alunni DSA (Art. 11- Comma 9- del D.L. 62/17)

La valutazione per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel PDP.

In particolare, per quanto attiene alle *misure dispensative*, ci si riferisce a:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;

- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

Per quanto attiene agli *strumenti compensativi*, si ritiene altresì che si debba consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio registrazione delle lezioni, utilizzo di testi in formato digitale, programmi di sintesi vocale, altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame, tempi più lunghi.

Si ritiene opportuno, inoltre,

- indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;
- usare verifiche scalari o graduate;
- dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata;
- assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione;
- leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;
- fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea).

Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile:

- personalizzare;
 - far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;
 - evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia;
 - insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile;
 - distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);
 - abituare gli alunni all'autovalutazione;
 - valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi;
 - considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora l'autostima dell'alunno;
 - considerare l'impegno;
 - fare attenzione alla comunicazione della valutazione.
- Alla fine del ciclo di studi l'alunno dovrà sostenere una serie di prove organizzate come segue:
 - **PROVE INVALSI:** strumenti compensativi coerenti con il PDP
 - **PROVE D'ESAME:** tempi più lunghi, utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici
 - **PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA "SOSTITUTIVA"**
 - **DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA**
 - **DIPLOMA FINALE:** non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

La valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all'altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'allievo. Per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta dell'Esame di Stato fa riferimento ad una sola lingua straniera.